



## **COMUNE DI MAGLIE**

Piazza Aldo Moro - CAP 73024 Maglie (Le)

Telefono: 0836 4891

E-mail: uffavoripubblici@comune.maglie.le.it

Pec - mail: lavoripubblici.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it

### **BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA**

ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**criterio di aggiudicazione**

**OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016

### **LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DELLA SALA CONSILIARE E DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCALI UFFICIO DEL PIANO TERMINALE DEL PALAZZO MUNICIPALE**

**CUP D34H17000410004 - CIG 7433618F9E**

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore IV n. 248 del 30/03/2018 esecutiva ai sensi di legge, si

#### **INDICE**

una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DELLA SALA CONSILIARE E DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCALI UFFICIO DEL PIANO TERMINALE DEL PALAZZO MUNICIPALE.

#### **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Comune di Maglie piazza Aldo Moro – 73024 Maglie (Le) C.F. 83000390753 P. IVA 00272210758

Contatti: IV Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – Arch. Giovanni GUIDO tel. 0836 489322

e-mail: gguido@comune.maglie.le.it

pec-mail: lavoripubblici.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it

Sito internet: www.comune.maglie.le.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): arch. Giovanni GUIDO

#### **2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, OBBLIGO DI SOPRALLUOGO**

Sola esecuzione dei seguenti lavori: Sostituzione della copertura della sala consiliare e di risanamento del manto di copertura dei locali ufficio del piano terminale del Palazzo Municipale.

Il luogo di esecuzione dei lavori è presso la sede municipale di Maglie in piazza A. Moro n. 4.

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, il presente bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti di gara, che sono reperibili al seguente link <http://www.halleyweb.com/maglie/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi> - ovvero nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/bandi di gara e contratti attivi (ricerca per CIG).

La documentazione di gara è visionabile anche presso il IV Settore Lavori Pubblici del Comune di Maglie, via Ferramosca 4.

Il concorrente deve effettuare obbligatoriamente un sopralluogo sul luogo dove debbono svolgersi i lavori. Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata ai concorrenti apposita attestazione da parte della stazione appaltante nella figura del RUP del comune di Maglie arch. Giovanni GUIDO o suo delegato.

Il sopralluogo che potrà essere prenotato scrivendo al RUP arch. Giovanni GUIDO tramite il seguente indirizzo email gguido@comune.maglie.le.it (o tramite contatto telefonico al nn. 0836/489322) indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate ad effettuarlo, dovrà essere eseguito dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente.

L'assenza di tale attestazione nella busta della documentazione amministrativa non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

### **3. IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE**

#### Importo

- a) Importo complessivo (IVA esclusa): euro € 127.310,09.
- b) Importo esecuzione lavori (IVA esclusa) sul quale applicare il ribasso offerto: € 121.085,74.
- c) Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa): € 6.224,35.

#### Modalità di determinazione del corrispettivo

A *corpo* secondo quanto previsto negli atti di progetto.

#### Finanziamento dei lavori

I lavori sono finanziati:

- per € 110.000,00 mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;
- per € 100.000,00 con fondi comunali mediante mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo.

#### Durata

La durata dei lavori è prevista in 112 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

#### Categoria e qualificazione

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

Categoria prevalente: **OG1, classifica I – 100%**;

Categorie scorparabili: ////////////////

#### Validazione

Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del 05/12/2017.

### **4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di

operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente bando.

#### Requisiti di ordine generale

I partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:

- trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello All. 1).

Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

#### Requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del codice, in materia di requisiti di ordine generale necessari e per le ipotesi esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a € 150.000,00, come nella presente fattispecie, qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. In caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA i requisiti di cui all'articolo precedente.

In alternativa all'attestazione SOA, l'offerente può, ai sensi dell'art. 90, comma 3 del d.P.R. 207/10, presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

Pertanto per partecipare alla gara, **a pena di esclusione**, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.50/2016 nonché delle norme ancora in vigore del dPR n.207/2010 (in quanto applicabili ex art. 216 co.14 del d.lgs. n.50/2016), i concorrenti devono essere in possesso oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016, dei seguenti requisiti di qualificazione (tutti soggetti a eventuale successiva verifica):

✓ (nel caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA)

possesso della attestazione di qualificazione in corso di validità per la categoria OG1, classifica I – 100%;

✓ (nel caso di operatore economico NON in possesso di attestazione SOA)

possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'articolo 90 del dPR. n.207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal citato articolo ovvero non inferiore ad € 127.310,09 riguardante lavori con caratteristiche simili alla natura dell'intervento da aggiudicare assimilabili alla categoria OG1, e nello specifico:

a) lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando complessivamente non inferiori ad € 127.310,09;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

c) adeguata attrezzatura tecnica.

#### RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

## **5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata su criteri oggettivi connessi all'oggetto dell'appalto e qui di seguito indicati:

<b>OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI)</b>		<b>INCIDENZA COMPLESSIVA 75%</b>
<b>A) Qualità:</b>		Punteggio massimo criterio
a1)	pregio tecnico delle soluzioni proposte	45
a2)	caratteristiche estetiche e funzionali	20
<b>B) Organizzazione:</b>		
b1)	Organizzazione del cantiere	5
<b>C) CAM:</b>		
c1)	Criteri ambientali minimi	5
<b>OFFERTA ECONOMICA (ELEMENTI QUANTITATIVI)</b>		<b>INCIDENZA COMPLESSIVA 25%</b>
<b>D) Prezzo offerto</b>		
d1)	Prezzo offerto sull'importo dei lavori	25

secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

In ogni caso, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016. Si applica l'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

## **6. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

### Garanzia provvisoria

(per l'operatore economico che presenta un'offerta per l'appalto oggetto del bando)

L'offerta, come meglio precisato all'art. 7 del disciplinare di gara, deve essere corredata da una "garanzia provvisoria" pari ad € 2.546,20.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

### Garanzia definitiva

(solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016 come meglio precisato all'art. 7 del disciplinare di gara.

### Polizza

(solo per l'aggiudicatario)

L'appaltatore deve prestare, come meglio precisato all'art. 7 del disciplinare di gara, apposita garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con modalità e massimali indicati nel disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto.

## **7. VARIANTI**

L'amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le varianti che riterrà opportune, ai sensi dell'art. 35 del capitolato e dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

## **8. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – INIZIO OPERAZIONI DI GARA**

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre **le ore 12:00** del giorno **lunedì 30/04/2018** (termine perentorio), direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Maglie, sito presso la sede municipale di piazza Aldo Moro n. 4 a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Maglie (Le) piazza Aldo Moro n. 4 – 73024 Maglie (Le).

Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l'indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax e la seguente dicitura: "NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA D'APPALTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DELLA SALA CONSILIARE E DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCALI UFFICIO DEL PIANO TERMINALE DEL PALAZZO MUNICIPALE".

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi, i codici fiscali, le pec mail dei partecipanti detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

L'offerta con la suddetta dicitura deve pervenire per mezzo di un plico il quale, a sua volta, deve contenere all'interno 3 buste: **a) documentazione amministrativa; b) offerta tecnica; c) offerta economica.**

L'inizio delle operazioni di gara, con l'apertura dei plichi avverrà alle **ore 16:00** del giorno **lunedì 07/05/2018**, in seduta pubblica, al primo piano – settore lavori pubblici della sede comunale di via Ferramosca, n. 4.

## **9. PAGAMENTI**

E' prevista l'anticipazione del 20%, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto trova disciplina nell'art. 105 del D.lgs n. 50/16.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori solo nelle ipotesi previste all'art. 105 co.13 del D.lgs. n. 50/2016.

## **10. CLAUSOLA SOCIALE**

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario, pertanto, è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato attraverso l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

## **11. FORMA DEL CONTRATTO**

Pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016.

## **12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA**

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il presente bando non contiene ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge.

## **13. ALTRE INFORMAZIONI**

1. L'appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, la stazione appaltante, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice dei contratti.
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di gara e dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016.
4. Tutte le dichiarazioni richieste:
  - a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
  - b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
  - c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
5. Si richiama l'obbligo di osservanza dell'art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. Non sono ammesse offerte parziali.
7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
8. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **14. INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Maglie esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento.

Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Maglie, responsabile del trattamento dei dati è l'arch. Giovanni GUIDO responsabile del procedimento. I dati non saranno oggetto di diffusione.

## **15. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Lecce.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

**Note:**

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito del Comune/Profilo di committente: [www.comune.maglie.le.it](http://www.comune.maglie.le.it):

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Progetto esecutivo;
- Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1). NB: Ai sensi dell'art.85 e delle Linee Guida approvate con atto Min. Infrastrutture e trasporti nr. 3 del 18/7/2016, gli operatori economici potranno utilizzare, in alternativa alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive ricomprese nel modello DGUE, il documento di gara unico europeo (DGUE), che dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 2016/7);
- Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All. 2);
- Modello offerta economica (All. 3);
- Modello dichiarazione di avvalimento (All. 4);
- Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5);
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa (All. 6);
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa, cessati (All. 7);
- Modello presentazione offerta tecnica (All. 8).

I modelli All. 1, All. 2, All. 4, All. 5, All. 6, All. 7, vanno posti all'interno della busta A) "documentazione amministrativa".


Il modello All. 3 va posto all'interno della busta n. C) "offerta economica".

Il modello All. 8 va posto all'interno della busta n. B) "offerta tecnica".

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente – sezione Amministrazione Trasparente, attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

Maglie, 03/04/2018









## **COMUNE DI MAGLIE**

Piazza Aldo Moro - CAP 73024 Maglie (Le)

Telefono: 0836 4891

E-mail: uffflavoripubblici@comune.maglie.le.it

Pec - mail: lavoripubblici.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it

### **DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA**

ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**criterio di aggiudicazione**

**OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016

### **LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DELLA SALA CONSILIARE E DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCALI UFFICIO DEL PIANO TERMINALE DEL PALAZZO MUNICIPALE**

**CUP D34H17000410004 - CIG 7433618F9E**

#### **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Vedasi art. 1 del bando di gara.

#### **2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, OBBLIGO DI SOPRALLUOGO**

Vedasi art. 2 del bando di gara.

#### **3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO**

Vedasi anche l'art. 4 del bando di gara.

##### RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori

come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria, il cui mandatario però deve possedere i requisiti di partecipazione (ed eseguire le prestazioni) in misura maggioritaria.

- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- 3) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 4) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 5) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 6) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 8) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 11) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 12) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 13) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

- 14) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 15) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 16) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
- 17) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 18) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- 19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
- 19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

#### Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all'allegato 4);
- c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui all'allegato 5);
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; pertanto, non è ammesso l'avvalimento nell'ipotesi di cui all'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016.

#### Subappalto

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, salva l'ipotesi di cui all'art. 105, comma 5 del Codice.

Inoltre:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, inoltre deve:

a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 12, D.lgs. n. 50/2016.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori solo nelle ipotesi previste all'art. 105 co.13 del D.lgs. n. 50/16.

#### 4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base ad elementi qualitativi e quantitativi secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa (c.d. offerta tecnica): punti massimi 75;
- valutazione di natura quantitativa (c.d. offerta economica): punti massimi 25.

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

<b>OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI)</b>		<b>INCIDENZA COMPLESSIVA 75%</b>
<b>A) Qualità:</b>		Punteggio massimo sub criterio
a1)	<u>Pregio tecnico</u> delle soluzioni proposte atte a migliorare la qualità strutturale, illuminotecnica ed acustica rispetto: - alle caratteristiche dei materiali proposti (in termini di durabilità, di necessità di manutenzione, ecc.), dotati di tutte le certificazioni previste dalle vigenti normative in materia, con particolare riguardo a quelli riguardanti la copertura; - alla messa a norma e all'efficientamento energetico dell'impianto elettrico della sala consiliare; - all'impianto audio-microfonico della sala consiliare.	45
a2)	<u>Caratteristiche estetiche e funzionali</u> delle soluzioni proposte atte a migliorare la fruibilità e il confort della sala consiliare (sedie uditori, ecc.).	20
<b>B) Organizzazione:</b>		
b1)	<u>Organizzazione del cantiere</u> L'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto all'organizzazione del cantiere anche in merito a soluzioni migliorative riguardanti le opere provvisorie previste in progetto.	5
<b>C) CAM:</b>		
c1)	Sarà considerata migliore quella proposta che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo le modalità con cui verranno superati i criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'allegato 2 del D.M. (ambiente) 11/01/2017, approvati con D.M. 11/10/2017. Saranno valutate le misure adottate in termini di risparmio energetico, utilizzo di tecniche innovative eco-compatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali e dei rifiuti di cantiere, l'utilizzo di materiali riciclati,	5

l'introduzione di elementi di bio-edilizia e di sostenibilità ambientale. Sono elementi di particolare valutazione positiva la descrizione di processi atti alla riduzione dei rifiuti, guardando in particolare a quelli non assimilabili ai rifiuti urbani, e alla loro corretta differenziazione. Dovrà essere spiegato come sarà organizzato il cantiere al fine di contenere gli eventuali disagi ambientali ad esso collegati e devono essere elencati gli strumenti utilizzati a tale fine.

<b>OFFERTA ECONOMICA (ELEMENTI QUANTITATIVI)</b>	<b>INCIDENZA COMPLESSIVA 25%</b>
<b>D) Prezzo offerto</b>	
d1) Prezzo offerto sull'importo dei lavori	25

In seduta riservata la commissione procederà all'esame dell'offerta tecnica di ciascun concorrente (contenuto della busta b) den. **offerta tecnica** la quale dovrà essere organizzata nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi sopra riportati, per i quali nel suo complesso la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio. Il documento contenente l'offerta deve essere strutturato secondo i criteri di valutazione sopra indicati, e quindi, di fatto, suddivisa nei seguenti paragrafi che consentano, con chiarezza, la valutazione dei singoli criteri richiesti nel bando e nel presente disciplinare:

- a1 – pregio tecnico delle soluzioni proposte;
- a2 – caratteristiche estetiche e funzionali;
- b1 – organizzazione del cantiere;
- c1 – criteri ambientali minimi.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

Gli elaborati tecnici componenti l'offerta tecnica devono essere, altresì, sottoscritti da un tecnico laureato e abilitato alla professione, pena la non valutazione del criterio e/o sub-criterio interessato.

In linea generale, l'offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei criteri a1), a2), b1) e c1).

Pertanto, per ognuno dei suddetti criteri deve essere fornita, se ritenuta indispensabile e pertinente per la loro corretta e completa valutazione:

- una relazione tecnica descrittiva;
- una planimetria generale;
- computo metrico non estimativo delle migliorie;
- quadro comparativo di spesa senza prezzi;
- schede tecniche dei materiali;
- quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della commissione di gara, es. elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.).

La relazione tecnica descrittiva per ognuno dei criteri di valutazione dovrà essere composta di massimo 10 facciate (carattere arial 11, interlinea 1,15).

#### N.B. Impianti compresi nell'appalto

In caso di offerta migliorativa riguardante gli impianti elettrico ed elettronico (audio microfonico) l'impresa dovrà essere in possesso dell'abilitazione di cui al "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22.1.2008" – ed operare nell'ambito dei seguenti rispettivi impianti:

- art. 1 comma 2 lett. a) D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 per eseguire gli impianti elettrici;
- art. 1 comma 2 lett. b) D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 per eseguire gli impianti elettronici in genere

In alternativa dichiarazione di impegno ad acquisire ai sensi di legge le previste abilitazioni ovvero dichiarazione di subappalto a ditta qualificata delle relative lavorazioni.

#### Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi

Per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa, si applicherà la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

nella quale C(a) rappresenta il punteggio di valutazione dell'offerta (a),  $\Sigma$  la sommatoria, n il numero totale degli elementi di valutazione,  $W_i$  il peso dell'i-esimo elemento di valutazione,  $V(a)_i$  il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'i-esimo elemento di valutazione, variabile tra zero ed uno.

Il coefficiente  $V(a)_i$  è così determinato:

- media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la tabella che segue;
- i commissari procederanno all'attribuzione discrezionale dei coefficienti, trasformando poi la media dei coefficienti in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (c.d. riparametrazione).

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della relativa riparametrazione.

La valutazione dei criteri a1), a2), b1) e c1) viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	0,751 – 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 – 0,75
PROPOSTA PIU' CHE SUFFICIENTE	0,301 – 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 – 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 – 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

#### Clausola di sbarramento

La commissione non procede alla valutazione dei criteri quantitativi, qualora il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di 30.

#### Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi

Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura delle buste nn. 1 e 2, ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione con preavviso di almeno 12 ore, del giorno e dell'orario di apertura in seduta pubblica della busta n. 3). La comunicazione verrà inviata all'indirizzo PEC e mail indicato dai concorrenti nell'istanza di partecipazione (allegato 1).

Il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato applicando un criterio proporzionale secondo la seguente formula:

**ribasso offerto: maggior ribasso offerto dai concorrenti x punteggio massimo assegnabile**

N.B. Il ribasso deve essere indicato con non più di tre cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento

#### La formazione della graduatoria

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura delle offerte contenute nella busta 3) den. **offerta economica** attribuendo il relativo punteggio.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 97 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di offerte anomala.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

### **5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Vedasi art. 8 del bando di gara.

### **6. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA**

Il plico dovrà contenere al suo interno 3 buste, anch'esse sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti l'indirizzo del mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:

1. Busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
2. Busta B: "OFFERTA TECNICA";
3. Busta C: "OFFERTA ECONOMICA".

#### **Busta A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:

a) domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1).

**(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)**

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

**(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata-ai sensi dell'art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell'importo di € 2.546,20, pari al 2% *(ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)* del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art. 7 del presente disciplinare.
- c) documentazione attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- d) **(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) attestazione** (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- e) copia delle Certificazioni di qualità possedute nel cui campo di applicazione rientrano i lavori oggetto di gara, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;
- g) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
- h) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
- i) eventuale ulteriore documentazione in virtù della modalità di partecipazione (come prevista dal presente bando e/o a discrezione del concorrente).

### **Busta B – "OFFERTA TECNICA"**

Nella busta B dovrà essere inserita:

- **l'offerta tecnica** che va redatta in lingua italiana e accompagnata dalla compilazione e la dichiarazione, preferibilmente ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 8).

La parte qualitativa del progetto-offerta da presentare alla gara deve strutturata in modo tale da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei seguenti criteri:

- a1 – pregio tecnico delle soluzioni proposte;
- a2 – caratteristiche estetiche e funzionali;
- b1 – organizzazione del cantiere;
- c1 – criteri ambientali minimi.

Pertanto, per ognuno dei suddetti criteri deve essere fornita, se ritenuta indispensabile e pertinente per la loro corretta e completa valutazione:

- una relazione tecnica descrittiva;
- una planimetria generale;
- computo metrico non estimativo delle migliorie;
- quadro comparativo di spesa senza prezzi;
- schede tecniche dei materiali;
- quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della commissione di gara, es. elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.).

### **Busta C – "OFFERTA ECONOMICA"**

Nella Busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:

l'offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (ALLEGATO 3) e corredata con marca da bollo da euro 16,00.

L'offerta economica dovrà chiaramente essere **indicata in cifre e in lettere**; nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.

La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A e/o B sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara o qualora il concorrente non abbia raggiunto, nella valutazione dei criteri qualitativi, il punteggio minimo di 30;

L'offerta, consistente in un prezzo offerto sull'importo dei lavori, minore di quello posto a base di gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, e viene espressa, con:

a) la dichiarazione, contenuta nell'allegato 3, circa il ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara, espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).

Si precisa che nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell'appalto.

**A pena di esclusione dalla gara, in tale busta deve essere inserito il computo metro estimativo delle migliorie proposte, le quali, è utile ribadire, non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.**

#### Offerte anormalmente basse:

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica



sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

## **7. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA**

### Garanzia provvisoria

L'impresa partecipante, ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nella lettera di invito, stimato dall'Ente appaltante in € 2.546,20 *(ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del presente bando. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).*

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

### Requisiti per poter emettere la garanzia

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

### Struttura della garanzia

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Inoltre:

- d) La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- e) L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

In ipotesi di costituito/constituendo raggruppamento temporaneo (RTI), consorzio ordinario o GEIE, la garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori economici che ne fanno parte:

in ipotesi di rete, deve essere intestata a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;

in ipotesi di consorzi di cui all'art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere intestata al solo Consorzio.

#### Svincolo della garanzia

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

#### Garanzia definitiva

(solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogica costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### Polizza

(solo per l'aggiudicatario)

l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori:

- una polizza di assicurazione c.d. per rischi di esecuzione (C.A.R.) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo corrispondente all'importo del contratto stesso;

- una polizza che deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

### **8. OPERAZIONI DI GARA**

In tale sede, il RUP o apposito seggio di gara procederà:

a) all'apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e tecnica, al fine della regolarità amministrativa e alla verifica dei requisiti di partecipazione.

Le offerte saranno successivamente valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:

a) alla valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata.

Successivamente, in seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti è presente nella sala di gara.

La stazione appaltante può, altresì, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### Proposta di aggiudicazione

Dopo aver concluso le operazioni di gara, la Commissione procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

#### Verifica proposta di aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

#### Aggiudicazione

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

#### Verifica documentazione, requisiti di partecipazione ed efficacia dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In linea generale la verifica avviene per mezzo del sistema AVCPASS, descritto al precedente art. 7 sotto la voce "documentazione amministrativa".

La stazione appaltante non richiede mezzi di prova diversi da quelli di cui all'art.86, 87 e All. XVII del D.Lgs. 50/2016.

In merito ai mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all'art.80, comma 13 del Codice, la stazione appaltante procede secondo i principi delle Linee Guida ANAC n. 6, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16/11/2016.

#### Offerta vincolante

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

#### Riserve sull'aggiudicazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

#### Offerta in cifre e lettere

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

#### Parità tra le offerte

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

#### Presenza di più offerte dallo stesso contraente

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

#### Scorrimento della graduatoria

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

### **9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA**

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il non contiene ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge.

### **10. STIPULA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

Maglie, 03/04/2018

II RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
Atti Giovanni GUIDO



